



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Decreto n. 240197 (1616)  
Anno 2019**

**Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità  
internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 2020/2021**

**IL RETTORE**

- visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
- avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio in un altro stato membro e di ottenere il pieno riconoscimento dell'attività svolta, in forza di accordi inter istituzionali stipulati tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza;
- preso atto che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE coordina la gestione del programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvede, pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presentino la loro candidatura le borse per gli studenti in mobilità;
- tenuto conto che l'Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell'Unione Europea l'approvazione della *Erasmus Charter for Higher Education* (ECHE), la dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiscono il riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 2014-2020;
- visto l'art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il "*Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti*" da ripartire tra gli Atenei in base e criteri e modalità determinati con decreto del MiUR, sentiti la CRUI e il CNSU;
- visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 con il quale sono stati individuati i parametri in base ai quali ripartire fra le Università le risorse suddette che comportano un significativo incremento delle risorse destinate alla mobilità internazionale degli studenti nell'ambito del programma Erasmus+;
- ritenuto di suddividere i flussi di mobilità per Scuola;
- preso atto degli accordi che l'Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto con le Università *partner* per consentire ai propri studenti di trascorrere un periodo di studio all'estero riconosciuto dall'Ateneo, tenuto conto dei criteri per la valutazione degli studenti concordati con le Scuole;
- ritenuto, al fine di consentire lo svolgimento nei tempi previsti delle attività propedeutiche alla partenza degli studenti, di emanare un bando per la formazione di una graduatoria degli idonei, nelle more della comunicazione da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell'esatto



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

numero di borse assegnate all'Ateneo, salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al finanziamento ricevuto;

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 9;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 11;
- visto il Regolamento delle Scuole d'Ateneo;

#### **DECRETA**

l'emanazione del seguente Bando:

### **Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per studio a.a. 2020/2021**



## INDICE

### **PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE**

- Art. 1 - Indizione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Attività da svolgere nella sede estera
- Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli studenti
- Art. 5 - Requisiti linguistici

### **PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI**

- Art. 6 - Modalità e termine di presentazione delle domande
- Art. 7 - Commissioni esaminatrici
- Art. 8 - Selezione dei candidati
- Art. 9 - Graduatoria di Ateneo, attribuzione della sede e accettazione

### **PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA'**

- Art. 10 - Learning Agreement-LA
- Art. 11 - Adempimenti prima della partenza

### **PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' E SUPPORTO LINGUISTICO**

- Art. 12 - Sostegno finanziario alla mobilità
- Art. 13 – Supporto linguistico

### **PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA'**

- Art. 14 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità
- Art. 15 - Restituzione del contributo finanziario

### **PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 - Trattamento dei dati personali
- Art. 17 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti
- Art. 18 - Norma finale



## PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE

### Art. 1 - Indizione

1. Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale Erasmus+ per studio a.a. 2020/2021 per i posti relativi ai flussi previsti per ciascuna Scuola.

### Art. 2 – Finalità

1. Il programma Erasmus + Mobilità per Studio consente agli studenti di trascorrere un periodo di studi presso una Università convenzionata con l'Università degli Studi di Firenze.

2. La mobilità deve essere effettuata **entro il 30 settembre 2021**.

3. Gli studenti possono svolgere il periodo di mobilità solo dopo il completamento della procedura di selezione e l'accettazione di cui al successivo art. 9, e in ogni caso previa approvazione del programma di studio (*Learning Agreement*) da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola e dopo la firma del contratto individuale di mobilità.

4. In seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio 2014, sulla libera circolazione delle persone, l'Unione europea e le autorità svizzere hanno deciso di sospendere i negoziati rispetto alla partecipazione ad Erasmus+. Pertanto, la Svizzera non rientra fra i paesi destinatari di una borsa e/o mobilità Erasmus+. Le mobilità verso la Svizzera sono finanziate direttamente dal Consiglio Federale Svizzero nel programma Swiss European Mobility Programme (SEMP).

5. In caso di Brexit no-deal, i cui effetti non saranno noti presumibilmente prima del 31 gennaio 2020 e comunque non al momento della pubblicazione del presente Bando, l'Ateneo garantisce una copertura finanziaria ai vincitori di mobilità verso una sede UK secondo gli importi e le modalità di gestione che saranno definiti nel Bando di mobilità internazionale verso Paesi Extra EU 2020/2021.

6. Lo *status* di vincitore è relativo esclusivamente alla selezione del presente bando: l'effettivo svolgimento della mobilità è subordinato all'accettazione dello studente da parte della sede *partner*, che può sempre definire vincoli e limitazioni alla mobilità stessa.

7. L'erogazione delle borse comunitarie di mobilità (c.d. *mensilità con contributo*) è definita a seguito dell'approvazione della candidatura dell'Università di Firenze da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e della comunicazione da parte di quest'ultima delle relative risorse finanziarie.

### Art. 3 – Attività da svolgere nella sede estera

1. Nell'ambito del programma Erasmus + lo studente può beneficiare, per ciascun ciclo di studi al quale risulta iscritto, di uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (*traineeship*), pari complessivamente a 12 mensilità (24 in caso d'iscrizione alle lauree magistrali a ciclo unico).

2. Il periodo di mobilità Erasmus + per studio può essere finalizzato a:

- a) frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
- b) svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocinio, ove previsto dagli ordinamenti didattici;



- c) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante (inclusa la quantificazione dei cfu conseguiti all'estero);
- d) svolgere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione;
- e) svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- f) svolgere attività programmate nell'ambito dei master.

3. Le attività da svolgere devono essere indicate nel *Learning Agreement* e devono essere approvate dal Consiglio di Corso di Studio dell'Università degli Studi di Firenze e dalla Istituzione straniera ospitante, prima della partenza. La delibera darà atto della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all'estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l'Università di Firenze.

#### **Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli studenti**

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, indipendentemente dal paese di cittadinanza:

- a) risultino iscritti all'Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all'a.a. 2020/2021 ad un corso di studio universitario di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021 per gli anni successivi al primo<sup>1</sup>;
- b) siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua richiesta dall'istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni, risultante da un'attestazione rilasciata da apposito ente certificatore (v. Art. 8 comma 1b);
- c) non siano iscritti a corsi singoli;
- d) non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità.

2. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza per il soggiorno Erasmus +, e pertanto presentano un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell'a.a. 2020/2021, possono svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2020/2021. Gli studenti neolaureati devono altresì comunicare all'Area Servizi alla Didattica\_Mobilità internazionale la nuova matricola, diversa rispetto a quella attiva nel momento di presentazione della candidatura alla mobilità.

3. Lo studente in mobilità non può conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Laurea dell'attività formativa svolta presso l'Ateneo estero.

4. Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio (*traineeship*) nell'ambito del precedente programma LLP/Erasmus o Erasmus+, a condizione che:

- pianifichino la mobilità Erasmus+ nello stesso corso di studi nel quale hanno svolto (con o senza borsa) la precedente mobilità (LLP/Erasmus e/o Erasmus+), per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico;

---

<sup>1</sup> In caso di mobilità di studenti che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria a.a.2019/2020, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a.2019/2020. Tuttavia, la mobilità dovrà concludersi entro il conseguimento della laurea. In caso di mancata laurea entro la sessione straordinaria a.a.2019/2020, sarà necessario formalizzare l'iscrizione all'a.a.2020/2021, e le attività sostenute all'estero dovranno essere imputate all'a.a.2020/2021.



- risultino iscritti ad un diverso ciclo di studi nell'ambito del quale possono nuovamente effettuare uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (*traineeship*), pari complessivamente a 12 mensilità.

#### **Art. 5 - Requisiti linguistici**

1. Alcune sedi *partner* richiedono una conoscenza linguistica certificata da attestati ufficiali, tra i requisiti di ammissione allo scambio. È compito del candidato verificare all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it/destination> e con il supporto dei Servizi Relazioni Internazionali di Scuola l'esistenza di requisiti linguistici specifici e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta entro i termini fissati dal *partner* stesso.

2. L'indicazione della competenza linguistica richiesta dall'Ateneo ospitante si riferisce, per la maggior parte dei *partner*, alla propria offerta formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel *Learning Agreement*. Si raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione al livello di conoscenza linguistica richiesto da parte degli Atenei *partner*. Il predetto livello di conoscenza, deve essere necessariamente acquisito e certificabile prima della partenza o entro le scadenze e con le modalità fissate dal *partner* stesso.

3. Il predetto livello di conoscenza linguistica non è richiesto espressamente, anche se fortemente consigliato, al momento della candidatura al presente Bando di mobilità. Ai fini della selezione UNIFI è sufficiente essere in possesso, al momento della candidatura, di una certificazione linguistica (o trovarsi in uno dei casi previsti dall'Allegato 2) che attesti la conoscenza anche minima della lingua estera richiesta dalla sede, anche se di livello inferiore rispetto a quello che lo studente è tenuto ad acquisire entro i termini fissati dal *Partner*. Per raggiungere il livello linguistico richiesto dal *Partner*, gli studenti vincitori avranno la possibilità di utilizzare le licenze OLS (Online Linguistic Support).

## **PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI**

#### **Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle domande**

1. Le domande devono essere compilate esclusivamente tramite l'apposita procedura on line **entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 febbraio 2020**, termine oltre il quale il sistema non accetta ulteriori operazioni.

2. Lo studente deve collegarsi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>, utilizzare le proprie credenziali di accesso ai Servizi *on line* per autenticarsi e scegliere il concorso "selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per studio a.a. 2020/2021".

3. Nella domanda il candidato può indicare, in ordine di preferenza, le sedi di destinazione preferite (fino a un massimo di 5; gli studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana possono indicare fino a un massimo di 10 sedi).

4. Nella scelta della sede di destinazione e al fine di predisporre il programma di studio (*Learning Agreement*) si raccomanda di porre particolare attenzione alle indicazioni riportate presso ciascun Ateneo *partner* relativamente a:

- *settore disciplinare* (codice ISCED e relativa descrizione) nell'ambito del quale è previsto il flusso di mobilità;

- *livello* (I ciclo = triennale e magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale; III ciclo = dottorato, scuole di specializzazione, master) dell'offerta didattica che sarà disponibile presso la sede straniera;



- *livello di conoscenza linguistica* richiesta dall'istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni;

- *codice* che identifica in maniera univoca il flusso di mobilità (es. LINK000012).

5. In caso di Brexit no-deal, i cui effetti non saranno noti presumibilmente prima del 31 gennaio 2020 e comunque non al momento della pubblicazione del presente Bando, l'Ateneo garantisce una copertura finanziaria agli studenti vincitori di mobilità verso una sede UK secondo gli importi e le modalità di gestione che saranno definiti nel Bando di mobilità internazionale verso Paesi Extra EU 2020/2021. I candidati devono comunque presentare domanda solo attraverso il presente Bando di mobilità Erasmus + per studio.

6. Una volta completata la domanda l'applicativo attiva la funzionalità di compilazione del *Learning Agreement*, obbligatoria per l'accettazione della candidatura. L'obbligo è valido solo per la prima sede mentre per le altre è fortemente consigliato. Tale operazione deve essere effettuata entro la data di scadenza del bando, pena la mancata registrazione della domanda.

#### **Art. 7 – Commissioni esaminatrici**

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio della motivazione per le Scuole che lo prevedono, il Presidente della Scuola nomina le commissioni esaminatrici che saranno pubblicate sul sito <https://ammissioni.unifi.it>.

#### **Art. 8 – Selezione dei candidati**

1. La graduatoria di idoneità è elaborata sulla base dei criteri indicati di seguito:

##### **a. valutazione della carriera del candidato**

I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono:

- la regolarità negli studi (**per un max di 35 punti**);
- il profitto (**per un max di 35 punti**).

Nel calcolo del punteggio relativo alla carriera si tiene conto di fattori diversi, a seconda che si tratti di studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o corsi di III livello.

##### **Per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale (escluso primo anno) e laurea magistrale a ciclo unico:**

- la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti relativi ad esami **superati entro il 12 febbraio 2020 e registrati in carriera entro il 24 febbraio 2020** in rapporto all'anno di iscrizione;
- il profitto è calcolato sulla base della media ponderata.

**Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale e al terzo ciclo si tiene conto dei dati relativi alla carriera pregressa, e per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale anche degli esami sostenuti nel percorso magistrale superati entro il 12 febbraio 2020 e registrati in carriera entro il 24 febbraio 2020.**

**Nota: Gli Esami registrati su ESSE3 successivamente al 24 febbraio 2020, anche se sostenuti entro il 12 febbraio 2020, non vengono presi in considerazione ai fini del punteggio. È cura dello studente controllare, sulla propria pagina personale dei Servizi On Line, che gli esami risultino correttamente registrati entro tale data. Vengono considerati solo i CFU sostenuti o riconosciuti nell'attuale carriera.**

Nel caso in cui uno studente stia effettuando una mobilità 19/20 e non l'abbia ancora conclusa



al momento della scadenza del Bando, non può richiedere il riconoscimento delle attività sostenute all'estero fino alla conclusione della mobilità in corso.

**Nota:** Si raccomanda ai candidati di verificare sulla propria pagina dei Servizi On Line il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, in particolare di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

**Agli studenti Extra EU si raccomanda di verificare anche lo stato di validità del permesso di soggiorno.**

### **b. conoscenze linguistiche**

Al candidato è richiesto di autocertificare il possesso di una certificazione linguistica che attesti il livello di conoscenza posseduto al momento della candidatura al presente Bando, e di indicare l'ente certificatore che ha rilasciato l'attestazione di conoscenza della lingua, facendo riferimento all'elenco (Allegato 1) dei certificati (e rispettivo livello). Per ogni lingua sarà preso in considerazione **esclusivamente** il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata. Certificazioni diverse da quelle elencate in Allegato 1 potranno essere eventualmente valutate ai fini della graduatoria.

Sono esonerati dall'essere in possesso di una certificazione gli studenti che si trovino in uno dei casi elencati nell' Allegato 2.

Il punteggio massimo è **15 punti**, anche in caso di più lingue. Per ciascuna lingua saranno attribuiti:

- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2 (o madrelingua)
- punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
- punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
- punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
- punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
- punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1

L'Università provvederà ad effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati autocertificati dagli studenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

### **c. motivazione (solo per le Scuole di Agraria, Ingegneria, Psicologia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Studi Umanistici e della Formazione)**

Alla motivazione vengono attribuiti **da un minimo di 8 punti fino ad un massimo di 15 punti**. La motivazione viene valutata tenendo conto:

- della coerenza esistente tra domanda e motivazione;
- del programma di studio concordato (*Learning Agreement*).

**Nota:** Non sono ritenute idonee le domande di candidatura che ottengono un punteggio sulla motivazione inferiore a 8 punti.





2. In caso di parità di punteggio, è data precedenza al candidato più giovane.

**Art. 9 - Graduatoria di Ateneo, attribuzione della sede e accettazione**

1. Ai fini della graduatoria si intende per studente “*vincitore*” colui che ha una sede assegnata; s’intende per studente “*idoneo*” colui al quale non è stata assegnata alcuna sede.

2. L’assegnazione degli studenti alle sedi avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto delle preferenze espresse. In caso di assenza di posti disponibili sulle preferenze espresse, allo studente non è assegnata alcuna sede; tuttavia lo studente può eventualmente essere collocato in fase di riassegnazione su sedi rimaste vacanti.

3. Le graduatorie, una per ciascuna Scuola, complete di punteggio di merito, sede e numero di mensilità proposte, saranno rese note a partire dal 9 marzo 2020 attraverso l’applicativo all’indirizzo <https://ammissioni.unifi.it> ;

4. Tutte le operazioni relative alla selezione, comprese le graduatorie e gli eventuali scorrimenti, saranno disponibili per gli studenti sulla pagina “*i tuoi concorsi*”. **Lo studente non riceverà comunicazioni personali.**

**Nota: Gli studenti che non accettano la sede da loro indicata come prima preferenza sono esclusi automaticamente dalla graduatoria quali rinunciatari per la mobilità Erasmus + per studio a.a. 2020-2021.**

6. In caso di assegnazione di una sede diversa dalla prima preferenza, lo studente deve:

a. accettare quella proposta;

**oppure**

b. nel caso in cui non desidera accettare la sede proposta, selezionare l’opzione “*voglio rimanere in graduatoria*”, in attesa di una nuova eventuale assegnazione per scorrimento. La sede non accettata non viene riassegnata allo studente negli eventuali scorrimenti.

7. Per effettuare una delle scelte sopra descritte lo studente deve collegarsi all’indirizzo <https://ammissioni.unifi.it> entro i termini indicati nella pagina “*i tuoi concorsi*”.

**Nota: Gli studenti assegnatari di una sede diversa dalla loro prima preferenza sono comunque tenuti a compiere un’operazione (a oppure b), pena l’esclusione automatica dalla graduatoria come rinunciatari per la mobilità Erasmus + per studio a.a. 2020-2021.**

8. Le graduatorie, una per ogni Scuola, procederanno tramite scorrimenti fino all’assegnazione dei posti disponibili in relazione alle preferenze espresse dai candidati. Le informazioni relative agli scorrimenti, tempistiche e modalità, saranno rese note mediante l’applicativo all’indirizzo <https://ammissioni.unifi.it> nella pagina dedicata alla selezione oggetto del presente bando.

Se a fine scorrimenti risultassero sedi libere perché non assegnate, si potrà procedere alla riassegnazione delle stesse agli studenti Idonei senza sede.

9. Il candidato vincitore che ha confermato il posto avrà nuovamente a disposizione la funzionalità di compilazione del *Learning Agreement* che potrà utilizzare per modificare e/o compilare quello relativo alla sede assegnata. Una volta accettata la sede di destinazione assegnata, è consigliato compilare il *Learning Agreement* entro 10 giorni. Il *Learning Agreement* sarà disponibile all’indirizzo <https://ammissioni.unifi.it> .

10. L’elenco definitivo degli studenti vincitori, comprensivo della sede e delle mensilità a



ciascuno assegnate, sarà reso noto, una volta conclusi gli scorrimenti di tutte le Scuole, con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>) **a partire da maggio 2020.**

**Nota:** Lo studente che per due volte all'interno del proprio percorso universitario abbia prima accettato e poi rinunciato alla mobilità Erasmus + studio, non può ricandidarsi una terza volta per la stessa tipologia di concorso.

### PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA'

#### Art. 10 - Learning Agreement-LA

1. Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte all'estero ed usufruire dei contributi previsti, le attività devono essere indicate all'interno del *Learning Agreement*, previa valutazione della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all'estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l'Università di Firenze. Le suddette attività devono essere approvate dagli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell'Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante, **prima della partenza.**

2. Il *Learning Agreement* può avere valenza provvisoria: in tal caso deve essere reso definitivo **entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità.**

3. Per la compilazione del Learning Agreement si raccomanda fortemente agli studenti di far riferimento al Delegato Erasmus + e al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di appartenenza.

#### Art. 11 - Adempimenti prima della partenza

1. Gli studenti vincitori che hanno formalizzato l'accettazione ai sensi del precedente art. 9 devono programmare l'inizio del periodo di mobilità, avendo preventivamente:

- verificato presso il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola l'avvenuta trasmissione della nomina all'Ateneo *partner* e l'accettazione della stessa;
- compilato l'*application form* secondo le modalità previste da ciascun *partner* e trasmesso i documenti previsti (compreso eventuali certificazioni linguistiche specificamente richieste dagli Atenei di destinazione);
- ottenuto l'approvazione, anche in modalità provvisoria, del *Learning Agreement*;
- regolarizzato l'iscrizione all'a.a. 2020/2021 secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021; in caso di periodi di mobilità che inizino prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a.2020/2021, sarà considerata valida l'iscrizione all' a.a.2019/2020. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a.2020/2021 deve comunque essere formalizzata, tramite il pagamento della prima rata, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative del Manifesto 2020/2021;<sup>2</sup>
- sottoscritto il contratto individuale di mobilità (senza la sottoscrizione del contratto lo studente non è autorizzato alla partenza, non riceverà nessuna copertura finanziaria e assicurativa né il riconoscimento della carriera svolta all'estero);
- per gli studenti non EU, regolarizzato in tempo utile la propria posizione presso la sede ospitante in termini di permesso di soggiorno e visto d'ingresso, il cui costo è a carico dello

<sup>2</sup> Vedi nota 1



studente. Si raccomanda pertanto agli interessati di informarsi con largo anticipo presso gli uffici diplomatici di pertinenza. UNIFI non si rende responsabile in caso di inadempienza procedurale da parte dello studente.

#### PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ E SUPPORTO LINGUISTICO

##### Art. 12 – Sostegno finanziario alla mobilità

1. La collocazione all'interno di una delle graduatorie di cui al precedente Decreto conferisce allo studente lo *status* di studente Erasmus +.

**Nota:** I contributi per la mobilità studentesca sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. Dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti coloro che:

a) non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo, secondo il Learning Agreement concordato, o, per gli iscritti a corsi di III livello, non presentano documentata attività di ricerca o di formazione sostenuta all'estero

o

b) non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità

2. Compatibilmente con le risorse finanziarie accertate, il sostegno finanziario alla mobilità, che non copre tutte le spese ma è da considerare un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero, è così suddiviso:

a) una **borsa di studio** il cui importo mensile è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 3 diversi gruppi di destinazione:

- I. **gruppo 1** – costo della vita ALTO - € 300: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito;
- II. **gruppo 2** – costo della vita MEDIO – € 250: Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo;
- III. **gruppo 3** - costo della vita BASSO – € 250: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia.

**Nota:** La borsa sarà attribuita agli studenti vincitori, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito, sulla base delle delibere degli Organi di Governo dell'Ateneo

b) **un'integrazione** finanziata dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, basato sulla certificazione ISEE o sulla documentazione per il calcolo di redditi e patrimoni per gli studenti internazionali, come riportato nella tabella che segue:

ISEE	IMPORTO MENSILE
ISEE ≤ 13.000	almeno € 400
13.000 < ISEE ≤ 21.000	almeno € 350



21.000 < ISEE ≤ 26.000	almeno € 300
26.000 < ISEE ≤ 30.000	almeno € 250
30.000 < ISEE ≤ 40.000	non oltre € 200
40.000 < ISEE ≤ 50.000	non oltre € 150
ISEE > 50.000	€ 0

L'integrazione della borsa può essere attribuita a studenti "iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno" che intendano svolgere all'estero attività:

-finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;

-che rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato;

-riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia.

L'attribuzione di tale integrazione è legata dunque allo svolgimento di attività di studio, e conseguentemente all'acquisizione di crediti formativi, secondo il *Learning Agreement* concordato, e alla richiesta di riconoscimento da parte dello studente delle attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità.

Gli interessati avranno cura, attraverso le procedure previste nell'ambito dei servizi *online*, di autorizzare l'Ateneo al recupero del dato ISEE secondo le modalità e la scadenza previste nel Manifesto degli Studi 2019/2020. Ai fini dell'eventuale assegnazione del contributo integrativo per la mobilità, verrà considerato l'ISEE imputato all'anno accademico di pubblicazione del presente Bando.

Il contributo previsto (borsa + eventuale integrazione) sarà erogato come di seguito specificato:

- durata della mobilità pari a 3 mesi: una sola tranche, alla partenza;
- durata della mobilità da 4 a 5 mesi: una prima tranche (mesi meno 1) alla partenza, il saldo al rientro alla consegna dell'attestato;
- durata della mobilità da 6 a 12 mesi: una prima tranche (mesi meno 2) alla partenza, il saldo al rientro alla consegna dell'attestato;

c) **un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità** il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

A tale scopo, gli studenti interessati sono tenuti a segnalare le proprie necessità al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola al momento dell'accettazione della mobilità. Il contributo sarà erogato previa richiesta all'Agenzia Nazionale Erasmus + e successiva disponibilità di fondi.

d) **un contributo da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio.** Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all'estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo [www.dsu.toscana.it](http://www.dsu.toscana.it). Per maggiori informazioni contattare l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.

### Art. 13 – Supporto linguistico



1. Gli studenti vincitori che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese potranno seguire corsi *online* (all'indirizzo <https://erasmusplusols.eu>) tramite licenze distribuite agli Atenei da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e assegnate agli studenti al momento della firma del contratto individuale di mobilità.

## PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA'

### Art. 14 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità

1. Lo studente deve consegnare in primo luogo all'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze):

- **entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, l'ATTESTATO**, rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero che documenti l'effettivo svolgimento dell'attività e certifichi l'esatto periodo di permanenza presso l'Istituto ospitante;
- **entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità (o comunque appena reso disponibile da parte dell'Ateneo partner)**, il **TRANSCRIPT OF RECORDS** relativo ai risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel *Learning Agreement*.

2. Lo studente **entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità**, infine, deve presentare al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero.

### Art. 15 - Restituzione del contributo finanziario

1. Lo studente deve restituire l'intero importo della borsa erogata nei seguenti casi:

- rinuncia al periodo di mobilità
- soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione dell'intero importo). Fanno eccezione i rientri anticipati per gravi motivi (soggetti alla valutazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE) e periodi di mobilità presso sedi estere il cui calendario didattico preveda un trimestre accademico della durata inferiore ai 90 giorni

2. I contributi ricevuti sono soggetti all'obbligo di restituzione parziale in caso di riduzione del periodo all'estero rispetto a quanto previsto dal contratto (restituzione di un importo, se era già stato assegnato, corrispondente al numero di giorni non effettuati all'estero).

## PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati



personali forniti dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>.

#### **Art. 17 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti**

1. Ai sensi della legge n. 241/90 e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Orfeo – Dirigente Area Servizi alla Didattica.

2. Per informazioni relative al presente Bando gli studenti possono:

- utilizzare le funzionalità previste dall'applicativo alla voce "richiedi assistenza" (attenzione, il servizio di assistenza sarà attivo fino alle ore 13 del 10 febbraio 2020)
- telefonare all'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale tel 055 275 7636/7632/7682/7686 nei giorni di martedì e giovedì ore 10-12;
- recarsi presso l'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13;
- rivolgersi ai Servizi Relazioni Internazionali delle Scuole per il supporto alla predisposizione del piano di studi (l'elenco dei Servizi Relazioni Internazionali è indicato alla pagina <https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html> del sito di Ateneo);
- contattare il Delegato Erasmus + della Scuola per informazioni relative alle attività che possono essere effettuate presso gli Atenei *partner* (il nominativo del docente è indicato alla pagina <https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html> del sito di Ateneo).

#### **Art. 18 – Norma finale**

1. Il bando sarà pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo e inserito nel sito Internet (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>) e all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d'Ateneo (<https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html>) e all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>

Firenze, 19 dicembre 2019

*La Dirigente Area servizi alla didattica  
dott.ssa Maria Orfeo*

*F.to Il Prorettore Vicario  
Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni*